



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 19 del 19.12.2022

OGGETTO: Trasferte e Rimborsi Spese Documentate – Corretto Utilizzo.

Stante la presenza, in alcuni casi, di erogazioni da pagare ai lavoratori e segnalateci come **Indennità di Trasferta e/o Rimborsi Spese Documentate**, ci è sembrato corretto evidenziare nel modo migliore e sintetico la natura di questi istituti al fine di evitarne l'abuso. È bene evidenziare che il loro utilizzo illecito è pesantemente sanzionato sotto il profilo fiscale, previdenziale/assicurativo e **secondo i casi anche penale (cfr. nostra circolare n. 13/2018)**.

Bisogna in via preliminare considerare che per **TRASFERTA** si intende **l'esercizio della prestazione lavorativa** da parte del dipendente-collaboratore **al di fuori della sede ordinaria di lavoro**, come individuata nel contratto individuale di lavoro. Va da sé dunque che lo spostamento dall'abitazione alla sede di lavoro (e viceversa), non configurerà una trasferta come normativamente definito e comporterà la tassazione in capo al lavoratore delle somme eventualmente a questo titolo corrisposte dal proprio datore di lavoro.

Per definirne il trattamento tributario, previdenziale ed assicurativo, è necessario **distinguere le trasferte a seconda che avvengano entro o al di fuori del Comune** sede di lavoro.

➤ **LE TRASFERTE ENTRO IL TERRITORIO COMUNALE**

Le indennità per le trasferte nell'ambito del territorio comunale comprovate dai documenti provenienti dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Ne consegue dunque che per le trasferte entro il Comune della sede lavorativa è **ordinariamente** prevista la tassazione e l'assoggettamento ai contributi, nonché ai premi INAIL, delle indennità indipendentemente dall'ampiezza del territorio del Comune stesso.

➤ **LE TRASFERTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE**

Le indennità percepite per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale sono escluse dall'imponibile fiscale e previdenziale/assicurativo del dipendente/collaboratore qualora **non superino** l'importo giornaliero pari ad euro 46,48, elevato ad euro 77,47 per le trasferte effettuate all'estero.

Qualora il lavoratore sia un "TRASFERTISTA FISSO", ovverosia un soggetto che per contratto è obbligato a svolgere la sua attività sempre in luogo diverso rispetto alla sede aziendale (es. gli autisti degli autoarticolati), il regime di tassazione fiscale e previdenziale sarà del 50% della intera indennità.

Occorre ricordare, inoltre, che gli importi delle indennità di trasferta discendono dalla previsione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e che, nonostante si usi sovente il termine “trasferta forfettaria”, nel caso dei trasferisti non è possibile riconoscere al lavoratore importi detassati oltre il limite previsto dai predetti contratti. È appena il caso di ricordare che la situazione di “trasferta” deve essere comprovata in caso di accertamento da parte degli organi competenti. Si consiglia pertanto di conservare ogni documento attestante lo spostamento del lavoratore/collaboratore (ordinativi di lavoro, documenti di viaggio, etc.).

Quanto ai “rimborsi di spese documentate” si ricorda che tali erogazioni (ad esempio rimborso di quanto anticipato dal dipendente per conto dell’azienda a titolo di spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) non concorreranno a formare il reddito imponibile del lavoratore/collaboratore, indipendentemente dall'importo dello stesso, **purché siano comprovati da idonea documentazione** (ricevute fiscali, schede carburante etc.).

È fondamentale pertanto, con riferimento alle trasferte e ai rimborsi spese che - lo ricordiamo - vanno sempre evidenziati mensilmente nelle giornaliere comunicate allo studio, conservare tutte le pezze giustificative che possano in caso di ispezione documentare gli importi indicati nei prospetti di paga, così da poter giustificare il non assoggettamento a contributi, ritenute fiscali e premi INAIL di tali erogazioni.

Lo studio naturalmente rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore ragguaglio dovesse rendersi necessario.

L’occasione, naturalmente, è gradita per salutarVi cordialmente.


DOTT. GIUSEPPE PIRIN